



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 – 20 DICEMBRE 2023

Udienza del 11 Dicembre 2023

29.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente estensore |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

Con atto di deferimento pervenuto il giorno 27 Novembre 2023 relativo al procedimento Reg. n. 08/23-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

*..omissis..”“Per aver, nel corso del mese di luglio dell’anno 2023, durante lo svolgimento del camp estivo organizzato dalla ***** in *****, evento nel quale il sig. ..omissis.. svolgeva funzioni di responsabile, molestato sessualmente l’atleta minorenni ..omissis.. introducendosi notte tempo nella camera da quello occupata e palpeggiandolo nelle parti intime profittando del suo stato di incoscienza, nonché per aver nella medesima struttura ed in occasione di un evento sportivo organizzato dal ***** nel periodo 29/4-1/5/2023, molestato sessualmente, in ore notturne, il minore ..omissis.. palpeggiandolo nelle parti intime profittando del suo stato di incoscienza e così facendo determinato sconcerto e grave turbamento nella psiche dei minori e disdoro alla Federazione Italiana Pallavolo e a tutto il movimento pallavolistico nazionale. In violazione degli artt.14 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. con le aggravanti di cui all’art. 102, lettere B, C, D e F Reg. Giur.”;*

Il Tribunale Federale, visto l’art. 34 n. 2, ravvisandone giusti motivi, riteneva di dover abbreviare il termine di comparizione e disponeva la convocazione dell’incolpato per l’udienza del 11/12/2023 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura l’Avv. Giorgio Guarnaschelli e il Sig. ..omissis.. unitamente al legale da questo nominato Avv. Lorena Ricchi.



Il Procuratore Federale, dopo ampia illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato proponendo la sanzione della radiazione.

L'Avv. Lorena Ricchi, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nelle memorie difensive depositate, insisteva nelle rassegnate conclusioni evidenziando l'assoluta estraneità dell'incolpato rispetto agli addebiti allo stesso contestati.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dall'incolpato e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine da un esposto ricevuto dalla procura federale in data 25.07.2023 a mezzo del quale veniva denunciato e dettagliatamente descritto il comportamento tenuto dal Sig. ..omissis.., il quale, nella notte del 12.07.2023, in occasione del camp estivo organizzato in *****, il minore ..omissis.. veniva fatto oggetto di atti violenza di natura sessuale da parte del tesserato ..omissis.., il quale, nella sua qualità di organizzatore del camp e allenatore del sodalizio *****, approfittandosi dello stato di incoscienza del suddetto atleta minore durante la notte, all'interno della camera dove lo stesso dormiva unitamente ad altri atleti minori, lo avrebbe palpeggiato ripetutamente nelle parti intime.

Veniva precisato nell'esposto inviato che nell'immediatezza del fatto il minore allertava autonomamente i Carabinieri, che intervenivano prontamente, nonché la propria madre, anche lei subito accorsa e che presentava immediatamente atto di denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri, quale atto da cui scaturiva l'iscrizione del Sig. ..omissis.. nel Registro degli indagati presso la competente Procura della Repubblica.

Attesa la gravità delle condotte denunciate la Procura Federale Fipav, in data 06.09.2023, formulava istanza al Tribunale Federale FIPAV, ai sensi dell'art.38 Reg. Giur., per



l'applicazione nei confronti del tesserato ..omissis.. della misura cautelare della sospensione da ogni attività federale, ricorrendone giusti e gravi motivi.

Il Tribunale Federale Fipav, con ordinanza resa in pari data, considerato che i fatti contestati apparivano essere gravi tanto da non permettere che il tesserato potesse rimanere in contatto, svolgendo le sue funzioni, con atleti minorenni, anche nei tempi, seppur brevi, del processo sportivo, visto l'art. 38 n. 3 Reg. Giur., disponeva la sospensione del Sig. ..omissis.. per giorni 90 (novanta) fissando l'udienza per l'audizione dell'incolpato il 11 Settembre 2023 con l'assistenza di un difensore.

In tale udienza risultavano collegati in modalità di videoconferenza il Sig. ..omissis.. ed il difensore da questi nominato Avv. Lorena Ricchi la quale precisava, riportandosi alla memoria depositata, che nessuna testata giornalistica aveva riportato i fatti oggetto del procedimento e che nessun avviso di garanzia era pervenuto al Sig. ..omissis.. così negando ogni addebito contestato al suo cliente e concludendo per la revoca dell'ordinanza cautelare. Il Sig. ..omissis.., da parte sua, rilasciava spontanee dichiarazioni negando decisamente di aver commesso il fatto.

Il Tribunale Federale Fipav, all'esito della predetta discussione, ritenendo persistente la sussistenza del "fumus boni iuris" sulla base della circostanziata denuncia dei genitori del minore e la totale assenza di prove a discolta, confermava l'ordinanza del 06 Settembre 2023 di sospensione cautelare dell'incolpato per giorni 90 (novanta).

In data 12.10.2023, l'Ufficio della Procura federale Fipav convocava il sig. ..omissis.. per la sua audizione personale che veniva fissata al 24.10.2023 in videoconferenza.

Nelle more perveniva all'Ufficio della Procura Federale Fipav, in data 18.10.2023, una seconda denuncia nell'interesse dei genitori dell'atleta minorenne ..omissis.., secondo la quale in una notte compresa tra il 29.04.23 e il 01.05.2023, in occasione dello stesso camp estivo il minore ..omissis.. veniva fatto oggetto di atti di violenza di natura sessuale ad opera del medesimo ..omissis.. consistenti in palpeggiamenti delle parti intime di quello. Nella ulteriore segnalazione effettuata veniva chiarito che quanto accaduto all'atleta minore ..omissis.. non veniva immediatamente denunciato dallo stesso ma veniva successivamente confessato ai propri genitori allorquando questi ultimi, appreso quanto accaduto al minore ..omissis.., avevano ritenuto di approfondire la vicenda con il proprio figlio per metterlo in guardia rispetto a tali atteggiamenti.



In data 24.10.2023, in sede di audizione personale, il Sig. ..omissis.. negava ogni addebito nei suoi confronti dichiarando di non aver mai commesso il fatto e confermando di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia da parte dell'autorità giudiziaria. Confermava, il Sig. ..omissis.., che da oltre 20 anni organizzava il camp avendo il compito di controllare durante la notte, per ragioni di sicurezza, tramite appositi giri di ricognizione, le camere dei ragazzi, per verificare la chiusura delle finestre e la presenza dei ragazzi nei letti a loro assegnati. Precisava l'..omissis.. che nella notte del 12 Luglio, intorno alle 4 di mattina, effettivamente si era seduto sul letto dell'atleta minore ..omissis.. all'interno della stanza dove lo stesso dormiva, ma solo al fine di fare uno scherzo allo stesso, nell'ambito del clima goliardico che da sempre caratterizzava il camp, così nell'intenzione di disegnare una margherita o un saluto sul suo braccio o sulla sua gamba. Quale scherzo poi non andato a buon fine perché l'atleta si era svegliato.

Confermava, inoltre, di aver partecipato al precedente camp, nel periodo dal 29.04. al 01.05.23 dove ricordava la partecipazione dell'atleta minore ..omissis.. ma non anche se nell'occasione avesse anche svolto funzioni di supervisione e controllo.

La Procura Federale, ritenendo concluse le indagini relative al procedimento inviava all'incolpato, in data 26.10.2023, atto di conclusione delle indagini all'esito del quale perveniva una memoria, in data 01.11.2023, nella quale l'incolpato medesimo negava ogni addebito nei suoi confronti e la sua completa estraneità ai fatti contestati, sia nei confronti dell'atleta ..omissis.. che nei confronti dell'atleta ..omissis..

Ribadiva, in proposito, le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione del 24 Ottobre 2023, solo con alcune precisazioni, invocando le funzioni di controllo alle quali era tenuto e che doveva svolgere anche all'interno delle camere proprio per la massima tranquillità dei ragazzi e loro genitori, così richiedendo di essere nuovamente ascoltato dalla Procura Federale.

Pertanto, in data 21.11.2023, il Sig. ..omissis.. veniva nuovamente ascoltato dalla Procura Federale Fipav in sede di audizione personale ed in tale occasione lo stesso precisava e ribadiva, con l'assistenza del legale nominato Avv. Lorena Ricchi, la sua completa estraneità rispetto agli addebiti contestati, riportandosi integralmente a quanto dedotto sia in sede di audizione personale in data 24.10.23 che nelle memorie depositate.

A domanda rispondeva negando di essersi seduto nel letto dove riposava il minore ..omissis.. durante il campo di Aprile/Maggio 2023, invocando la sua completa estraneità



anche in ragione della mancanza di una denuncia del fatto da parte dell'atleta minore tenuto conto anche della presenza dei suoi genitori durante il camp.

Ribadiva di non ricordare la circostanza se avesse fatto o meno dei controlli notturni negando di essersi seduto nel letto dove riposava l'atleta minore ..omissis.., precisando che era consuetudine anche entrare nelle docce dove gli atleti minori si lavavano ma solo al fine di limitare l'esuberanza degli stessi ed evitando che si facessero male scherzando tra loro.

La Procura Federale, ritenendo esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo all'incolpato, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpato nelle memorie difensive depositate ed in udienza, ritiene che la condotta assunta dal tesserato ..omissis.. sia meritevole di adeguata sanzione disciplinare alla stregua delle motivazioni che qui di seguito si espongono.

Al riguardo, dovendosi intendere richiamata ogni motivazione già resa da questo Tribunale nell'ordinanza del 11.09.2023 n. 05.23.24, appare utile ribadire che i fatti esposti dai genitori dell'atleta minore ..omissis.. unitamente a quelli successivamente evidenziati dai genitori dell'atleta minore ..omissis.., nelle rispettive denunce presentate, unitamente alle ulteriori circostanze del procedimento, consentono a questo Tribunale di ritenere comprovata la gravissima condotta contestata all'odierno incolpato e, con ogni aggravante del caso, la sua conseguente responsabilità disciplinare.

Infatti, la denuncia dei genitori dell'atleta ..omissis.. si presenta indubbiamente precisa e circostanziata, con dovizia di particolari, e non emerge dagli atti del giudizio alcun elemento, sulla base dei poteri concessi a questo Giudice sportivo, che possa far dubitare la non veridicità delle dichiarazioni rese. Così la denuncia resa dai genitori dell'atleta minore ..omissis.., pur con indubbi elementi di genericità, risulta essere assolutamente compatibile sia con la giovanissima età dell'atleta (2012) sia con le (medesime) circostanze della denuncia resa dai genitori dell'atleta ..omissis.., tale da far ritenere la stessa indubitabile e veritiera.



Oltretutto la difesa dell'incolpato non ha addotto alcuna idonea prova a discolpa, limitandosi, da una parte, a negare semplicemente i fatti e, dall'altra, ad invocare circostanze da ritenersi quantomeno generiche e irrilevanti tenuto peraltro conto della gravità dei fatti contestati.

Esaminando, infatti, le deduzioni difensive svolte dall'incolpato, non si può ritenere certamente, quale esimente di responsabilità, la circostanza che il sig. ..omissis.. non abbia ricevuto per oltre trenta anni alcun addebito.

Così come appare inidonea a supportare la difesa svolta la circostanza che nel camp organizzato dall'incolpato era in uso effettuare ripetuti scherzi ai ragazzi, anche durante la notte, in ragione dello spirito goliardico dello stesso camp più volte invocato dalla difesa, che ha prodotto anche una testimonianza al riguardo da parte del Sig. ..omissis.. che si ritiene del tutto irrilevante e generica rispetto al reale oggetto della contestazione, anche perché non vi è modo di dubitare che un camp pallavolistico di giovani atleti sia in ogni caso caratterizzato da uno spirito goliardico.

Magari sono le modalità di controllo e attenzione verso i giovani atleti adottate dal Sig. ..omissis.. che si ritengono insane quanto inverosimili.

Il Tribunale, in proposito, ritiene fondamentale ai fini del decidere la conferma data dall'incolpato in sede di audizione personale in relazione alla sua presenza, da ritenersi anomala quanto ambigua, nella notte del 12 Luglio 2023, seduto sul letto del minore ..omissis.., alle 4 di mattina, mentre lo stesso dormiva, nel dichiarato intento di effettuare uno "scherzo" quale motivazione che si ritiene oltreché assurda anche non credibile e pretestuosa, tenuto conto che tali modalità di verifica e controllo risultano oggettivamente inusuali oltreché improprie nell'ambito di un camp sportivo.

Non solo. Sempre in sede di audizione personale in data 24 Ottobre 2023 l'incolpato, che in tutte le memorie conferma di aver compreso qualcosa solo dall'arrivo dei Carabinieri nella sede del camp (che lo invitavano peraltro ad andarsene) tra le altre affermazioni così dichiarava: *"Dopo il fallito tentativo di fare lo scherzo mi sono ritirato nel mio alloggio per riposare un po' ma verso le 4:45 mi sono nuovamente recato nella stanza di ..omissis.. per controllare che dormisse avendomi quello dichiarato che non riusciva a prendere sonno ma colà giunto non trovai ..omissis.. bensì un istruttore che mi dichiarò che ..omissis.. non si era sentito bene avendo bisogno di aria aveva consentito che dormisse nella camera privata degli istruttori. Mi sono recato quindi verso quella stanza ma un*



altro istruttore non mi permise di accedervi” (cfr. verbale audizione del 24.10.24).

Tali ulteriori deduzioni, che confermano un continuo ed inspiegabile “girovagare” notturno, non possono che confermare l’anomalia ed ambiguità delle modalità e funzioni di controllo che l’incolpato tenta di invocare a sua discolpa, considerato che l’atteggiamento assunto anche dagli altri istruttori risulta essere del tutto indicativo in relazione alla gravità di quanto accaduto nella notte del 12 Luglio.

Anche in relazione alla successiva denuncia presentata dai genitori dell’atleta minore ..omissis.., le deduzioni difensive svolte dalla difesa dell’incolpato devono ritenersi assolutamente inconferenti e prive di pregio.

Infatti, l’incolpato nel negare decisamente ogni addebito mosso dai genitori dell’atleta minore ..omissis.. sostiene l’intempestività della denuncia effettuata dallo stesso, peraltro solo a seguito di apposita sollecitazione, precisando che durante il camp dal 29 Aprile al 01 Maggio era presente anche la madre del ..omissis.. nella struttura che nulla aveva denunciato.

Or bene, come prima affermato, la “postuma” denuncia dell’atleta minore appare assolutamente compatibile con la giovanissima età dello stesso (2012) e con la tipologia di molestia subita che in tutta probabilità può essere anche inizialmente “sottovalutata” o non “somatizzata” da un giovane inesperto, a nulla rilevando la presenza o meno della madre nel camp.

Quel che rileva è la gravità della denuncia effettuata dall’atleta minore ..omissis.. che purtroppo appare pienamente compatibile anche con quella effettuata dall’atleta minore ..omissis.., non ravvedendo, peraltro, questo Tribunale, per quanto emerge dagli atti, la presenza di qualsivoglia legame sportivo tra i due atleti minori.

A prescindere, quindi, dall’esito degli accertamenti che saranno effettuati dalla Magistratura ordinaria, il contegno tenuto dell’incolpato e la gravità dei fatti denunciati oltre ad aver determinato grave sconcerto e turbamento nella psiche degli atleti minori, hanno inoltre cagionato grave disdoro alla Federazione Italiana Pallavolo e al movimento pallavolistico tutto.

Per tutte le suesposte ragioni, ai fini dell’applicazione della sanzione, nessuna circostanza attenuante può essere considerata, mentre per la gravità dei fatti, la minore età degli atleti



e le ulteriori circostanze fattuali evidenziate in motivazione, risultano sicuramente applicabili le circostanze aggravanti contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere la sanzione della radiazione a carico del sig. ..omissis..

Roma, 20 Dicembre 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 Dicembre 2023